



Unione Europea

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

pon  
2014-2020



MIUR

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**Scuola dell'Infanzia Primaria e Secondaria di I grado**  
**Centro Territoriale Permanente per l'educazione in età adulta**  
**“VOLINO - CROCE - ARCOLEO”**  
*Via Annibale de Gasparis, 15 – 80137 NAPOLI*  
*Tel e fax 081440281 C.F.95170440630*  
*naic8bx001@istruzione.it - [www.volinocrocearcoleo.it](http://www.volinocrocearcoleo.it)*

Prot. N. 7121

Napoli, 22/11/2019

## REGOLAMENTO

### PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE ANNO 2020

#### Art. 1 – Motivazione del contributo

L'attuale situazione economica di restrizione della spesa pubblica vede le istituzioni scolastiche statali a dover fronteggiare una situazione di scarsità di fondi disponibili.

Il contributo volontario da parte delle famiglie non può e non deve essere inteso come una tassa per l'iscrizione e la frequenza della scuola, abrogata ormai da anni dalla normativa e comunque in contrasto rispetto al principio di obbligatorietà e gratuità dell'istruzione che caratterizza, in modo specifico, la scuola del primo ciclo e quella dell'infanzia.

Il versamento da parte delle famiglie del suddetto contributo non è stabilito da norma di legge; pertanto, non è obbligatorio, ma è atto volontario da parte delle famiglie stesse. Esso costituisce prassi, in vigore da anni, estesa, praticamente, a tutte le scuole, di ogni ordine e grado.

La richiesta del versamento del contributo, da parte delle Istituzioni scolastiche, è pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell'Autonomia, il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che all'art. 17 ha abrogato le due disposizioni del D. Lgs. 16/04/1994, n. 297, l'art. 143, secondo comma, e l'art. 176, terzo comma, i quali vietavano alle scuole di chiedere contributi.

Si ritiene, pertanto, che l'istituzione di un contributo volontario, con le modalità specificate di seguito, in totale conformità con le norme vigenti, rendicontabile in modo accurato e trasparente, sia la soluzione migliore per una buona offerta formativa.

#### Art. 2 – Importo contributo e modalità di versamento

Il contributo per l'anno 2020 è stato stabilito dal consiglio d'istituto in:  
€ 10,00 per tutti gli ordini di scuola;

Il versamento del contributo, all'atto dell'iscrizione, potrà essere eseguito nei seguenti modi:  
tramite versamento mediante bollettino di C/C postale n.001013805575 intestato alla scuola  
tramite bonifico postale IBAN: IT 49 U 07601 03400 01013805575.

### **Art. 3 – Detrazione fiscale**

La quota volontaria del versamento è detraibile fiscalmente, in base alla Legge 2 aprile 2007 n. 40, a patto che detto versamento risulti effettuato tramite bonifico e che sia destinato all'innovazione tecnologica e all'ampliamento dell'offerta formativa.

### **Art. 4 – Utilizzo del fondo**

Il contributo può essere utilizzato per i seguenti scopi principali:

Il contributo viene richiesto per il seguente utilizzo:

- € 6,00 per la sottoscrizione della polizza assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi.
- € 4,00 per l'innovazione tecnologica: acquisto attrezzature informatiche ( stampanti, PC, cartucce, toner, ecc.); pagamento interventi di riparazione attrezzature di laboratori.

Inoltre si precisa che in caso di visite guidate organizzate dalla scuola, le famiglie verseranno il contributo finalizzato al noleggio dei bus per il trasporto alunni in occasione di ogni uscita didattica.

### **Art. 5 – Modalità di gestione e di rendicontazione**

Il totale dei contributi versati dalle famiglie, viene inserito nel Programma annuale 2019 e a consuntivo, viene rendicontato ed approvato dal Consiglio d'istituto.

### **Allegato**

Si elencano in sintesi i principali riferimenti normativi riguardanti la gratuità dell'istruzione pubblica di ogni ordine e grado, e la legittimità della richiesta dei contributi volontari alle famiglie:

Il D.Lgs 76/2005 (Diritto – dovere all'istruzione e alla formazione), art. 1, riporta:

Comma 3 “La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età”.

Comma 5. “Nelle Istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza”.

Le Istituzioni scolastiche, non risultano titolari di autonomo potere impositivo di tasse e contributi, facoltà questa riservata esclusivamente allo Stato. Le tasse scolastiche sono limitate al 4° e 5° anno degli istituti superiori (articolo 200 – DLgs 16 aprile 1994. n. 297, e DPCM 18 maggio 1990).

La richiesta del versamento del contributo finanziario da parte delle Istituzioni scolastiche è pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell'Autonomia il D.P.R. 275 del 1999 che all'art. 17 ha abrogato le due disposizioni del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, l'art. 143 secondo comma e l'art. 176 terzo comma, i quali vietavano di chiedere contributi di qualsiasi genere, divieto peraltro riferito alle sole scuole del primo ciclo di istruzione.





Al fine di perseguire gli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa, il Consiglio di Istituto, può determinare forme di "autofinanziamento" (art. 10 – Comma 1 – DLgs 297/1994), si tratta comunque di una autotassazione, la quale naturalmente è su base volontaria.

I versamenti volontari a favore delle scuole sono previsti dall'articolo 55 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 (Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche").

Le modalità contabili di "riscossione" dei versamenti volontari, sono previste dall'articolo 9, comma 3, del citato Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, che ha disposto che *"La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura poste a carico degli alunni è effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti postali"*.

La non ammissibilità dei versamenti in contanti è indicata nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, come modificato dall'Articolo 13 comma 2 della Legge 40/2007

La nota del MIUR prot. n. 312 del 20 marzo 2012, fornisce precise *"Indicazioni in merito all'utilizzo dei contributi scolastici delle famiglie"*.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Pasquale Vitiello